

Verbale di Assemblea del 29 ottobre 2020

In data 29 OTTOBRE 2020 alle ore 19.00 si riunisce, presso la Sede dell'Associazione Amministratori di Sostegno del Maniaghese, sita in Maniago in Viale della Vittoria n. 11, l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Volontariato ASSOCIAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL MANIAGHESE ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signor Turatti Gianfranco, che, constatato il numero legale dei soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 17 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la dott.ssa Micol Alzetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda le modifiche dello statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020 è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017 e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

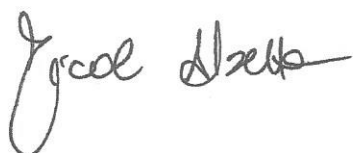
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

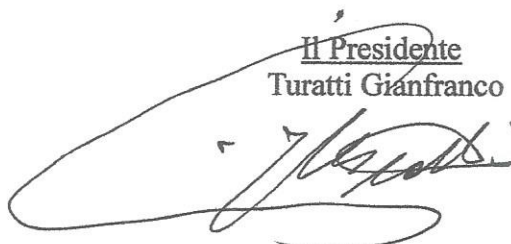
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la refirazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex. Art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

La Segretaria
Alzetta Micol



Il Presidente
Turatti Gianfranco



3 NOV, 2020

atto registrato a Pordenone il
al n° 3249 Mod. 3 con liquidati €
di cui per imposta IPOT. €
con allegati: A

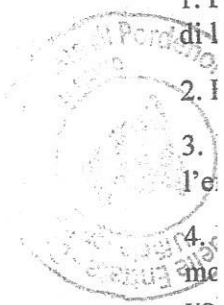


Per IL DIRETTORE
Grazia IONNA PRAT

1. I
denc
OD'

2. I'

L'A
gen



1. I
di-l
2. I
3.
l'e
4.
me
vo

1.
pe
l
m
de
pr
m
-
cc
oj
m
2
Ir
-
n
p
p
f

STATUTO

Adeguito ai sensi dell'art.101 c.2 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita con sede in Maniago l'Associazione di volontariato senza personalità giuridica che assume la denominazione **"ASSOCIAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL MANIAGHESE ODV"**.

2. l'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti della struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

4. L'Associazione si ispira ai principi della Legge 6 giugno 2016 n. 106, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle Leggi Regionali in materia di volontariato.

Art. 4

Finalità

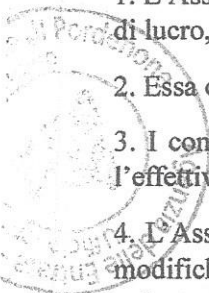
1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e w) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari *-art.5 comma 1 lettera a):* interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, *commi 1 e 2*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;

- *art. 5 comma 1 lettera w):* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

In particolare l'Associazione attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- promuovere e valorizzare la figura dell'Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004 e sue modifiche e integrazioni e alle leggi regionali di attuazione, per interventi che concorrano nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi di Servizi Sociali, attraverso finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia ed alla comunità in generale;

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 13 NOV. 2020 al
n° 3248 Mod. 3 con
liquidati € / di cui
per imposta IPOT. € /



- 0
l'a

- 1
da

-
cu

-
g
a

2

3
e
s

4
(
1



- organizzare attività di informazione e formazione di persone che intendono svolgere o che già svolgono l'attività di Amministratori di Sostegno, siano essi familiari, volontari o semplici cittadini.

-2-

- realizzare studi, convegni ed attività editoriali aventi ad oggetto strumenti di protezione giuridica disciplinati dall'ordinamento italiano;

- ideare, predisporre e realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura della difesa dei soggetti deboli ed agli strumenti forniti dall'ordinamento a tal fine;

- avviare tramite convenzioni, protocolli d'intesa o accordo, rapporti istituzionali con le Regioni, i Tribunali e gli Enti locali competenti nelle materie oggetto dello scopo sociale, anche tramite la gestione di eventuali servizi affidati o delegati dall'Associazione;

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dalla Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

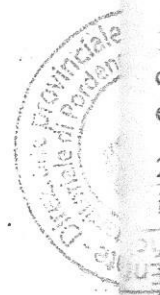
3. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4.
de

1.

2
is

1
r
d
a



4. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno.

-3-

L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed Assicurazione

1. Il patrimonio dell'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. I soci che svolgono attività di volontariato all'interno dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini maggiorenni (persone fisiche) senza distinzioni di sesso, età, razza, religione e altri Enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



5. La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Volontari

-4-

1. Sono soci volontari tutte le persone che aderiscono liberamente all'Associazione e si rendono disponibili a sostenere, attraverso la propria partecipazione e collaborazione attiva, la realizzazione, organizzazione e gestione delle varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dall'Associazione.

Essi sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. Hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 17 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 11

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, tramite presa di visione diretta presso la Sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 12

Doveri

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato in correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 13

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Divisione provinciale
Stato di Pontecorvo
G. 1900

3. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

-5-

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) L'Organo di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 24 del presente statuto.

Art. 15

Composizione dell'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota annuale se previsto.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può conferire delega ad altro socio avente diritto di voto ma non è consentito il cumulo di più di tre deleghe.

Art. 16

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea



1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

-6-

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- nomina e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quando ne ricorrono le condizioni;
- approva il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

in sede straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 21

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da minimo 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Nel caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri mancanti così nominati durano in carica fino alla scadenza dell'Organo di Amministrazione. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3.
sc
ci

1
F

2
c

3
d

4
c
r

4

1



3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Durata e funzioni

-7-

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte, con voto palese, a maggioranza dei presenti.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'Organo di Amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- elegge il Presidente;

- elegge il Vicepresidente con funzioni vicarie;

- assume il personale;

- nomina il segretario;

- fissa il regolamento di funzione dell'Associazione;

- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

Gli Amministratori, entro 60 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle altre informazioni previste nell'art. 6 co. 6 C.T.S., a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 23

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 24

Il Segretario

te - Direz
zione provinciale
regionale di Portofino

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione, anche tra i non soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

-8-

- e) provvede alla contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad altro membro dell'Organo di Amministrazione.

Art. 25

Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per ETS, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti che potrà essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente.

2. I componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti sono individuati ed esercitano i poteri e le funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.

3. L'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto, in forma non anonima.

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

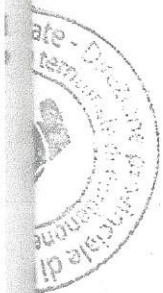
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti e dovranno essere pubblicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa sugli ETS.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore nei termini di legge.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4.

Art. 27



Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

-9-

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 28

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 29

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal D. Lgs. 117/2017 e dal Codice Civile.

La segretaria

icol Abete

Il Presidente

[Firma]